

Allegato n. 2 alla convenzione del Servizio Intercomunale di Polizia Locale approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.11.2012

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE
TRA I COMUNI DI PIATEDA -
CASTELLO DELL'ACQUA - FAEDO
VALTELLINO**

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale nell'ambito del territorio di competenza del **“Servizio Intercomunale di Polizia Locale - Piateda - Castello dell'Acqua – Faedo Valtellino”** (di seguito riportato con l'abbreviativo Servizio Intercomunale di P.L.) come definito dall'apposita convenzione sottoscritta dagli Enti aderenti e comprende ogni attività di Polizia Locale nelle materie di competenza propria dei Comuni nonché quelle comunque delegate così come previsto dalla Legge Quadro 7 marzo 1986 n. 65 e dalla Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4.

Esso si applica nei soli casi ove il personale impiegato opera nell'ambito del servizio associato.

Art. 2
Servizio associato di Polizia Locale

Le funzioni di Polizia Locale assegnate dalla Legge sono svolte all'interno del territorio di competenza del Servizio Intercomunale di P.L. come definito dalla convenzione richiamata all'articolo 1.

Ai fini del presente regolamento, quando sono richiamate le figure del Sindaco o dell'Assessore delegato, queste si intendono riferite al singolo Ente aderente al servizio associato, competente per territorio

Art. 3
Funzioni degli appartenenti al Servizio associato

Gli appartenenti al Servizio Intercomunale di P.L. svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi ed in particolare:

- espletano i servizi di Polizia Stradale ai sensi di legge;
- esercitano le funzioni indicate dalla Legge Quadro 65/86 e dalla Legge Regionale 4/03; concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico;
- effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone del Comune e della Regione;
- svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che gli Enti associati ritenessero di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali del Servizio;
- collaborano inoltre con le forze di Polizia dello Stato e degli altri Enti locali e con gli organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Art. 4
Dotazione organica del servizio

Il Servizio Intercomunale di P.L. non può costituire struttura intermedia di area amministrativa più ampia e non può essere posto alle dipendenze del Responsabile di diversa area di attività, così come previsto dall'art. 10 della Legge Regionale n. 4/2003.

Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica dei singoli Enti aderenti.

Art. 5
Rapporto gerarchico

Gli appartenenti al Servizio Intercomunale di P.L. sono tenuti ad eseguire le direttive e disposizioni impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

Art. 6
Responsabilità del Servizio di Polizia Locale

Il Sindaco, nello svolgimento delle funzioni di Autorità superiore della Polizia Municipale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile.

In tale ambito sarà possibile attingere alle varie risorse economiche, organizzative e strumentali che la Regione Lombardia destinerà agli Enti Locali territoriali, tramite la realizzazione di progetti sicurezza o di altri accordi di collaborazione istituzionale.

Il Responsabile del Servizio Intercomunale di P.L. risponde al Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio, mirando sempre all'efficienza, all'efficacia ed alla continuità operativa.

Nell'esercizio delle funzioni di Agente e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra dette autorità e il Sindaco.

Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la Polizia Locale assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle altre Forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza.

Art. 7
Coordinamento dell'attività

Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della Polizia Locale in concorso con altri enti locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.

Le associazioni di volontariato possono collaborare previa autorizzazione degli Enti associati con il servizio della Polizia Locale nelle attività di tutela ambientale protezione civile, sorveglianza dei parchi e giardini pubblici. Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 8

Competenze degli operatori di Polizia Locale

Gli addetti al servizio di Polizia Locale, entro l'intero ambito del territorio di competenza provvedono, nelle modalità di principio previste dall'art. 3 e conformemente a quanto previsto nel codice deontologico professionale, a:

- vigilare sull'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la Polizia Urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;
- svolgere compiti di Polizia Tributaria limitatamente ai tributi comunali;
- svolgere i compiti di Polizia Giudiziaria e le funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
- prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;
- assolvere a compiti d'informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;
- prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;
- svolgere servizio d'ordine e di rappresentanza in occasione dei Consigli comunali;
- svolgere gli altri compiti ad essa demandati dalle legge e dai regolamenti ed, in particolare, adempiere alle funzioni di Polizia Amministrativa di cui al D.P.R. 616/77 e D.Lgs 112/98;
- sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
- disimpegnare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune.

Art. 9

Attribuzioni e doveri del Responsabile di Servizio

Al Responsabile del Servizio Intercomunale di P.L. competono, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dall'art. 107 del TUEL 267/2000, quelli previsti da altre leggi e regolamenti ed in particolare:

- l'organizzazione del servizio nel rispetto delle direttive del Sindaco o assessore delegato;
- la predisposizione dell'assetto organizzativo del servizio e, in applicazione del regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
- l'assicurare, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;
- l'elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
- l'emanare le direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di Leggi e Regolamenti;

- il dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
- il curare il mantenimento dei rapporti con le autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
- rappresentare il Servizio Intercomunale di P.L. nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- l'adottare le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dal regolamento comunale di organizzazione e dalle leggi;
- il relazionare personalmente al Sindaco ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;

Il Responsabile di Servizio è responsabile della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli assegnatari.

Il Responsabile di Servizio potrà delegare ad altro personale direttivo parte delle funzioni di cui sopra.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 10

Attribuzioni e competenze degli Agenti Istruttori

L'Agente istruttore non riveste una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto agli altri agenti, se non nell'ambito di responsabilità e compiti specificatamente affidati, compatibilmente alla qualifica rivestita.

Art. 11

Attribuzioni e compiti degli Agenti

Oltre a quanto specificato nell'art. 8, gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto nel rispetto della funzione propria definita per singoli profili professionali.

Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli con l'obbligo di usare tutti i mezzi in dotazione utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per le esecuzioni degli interventi.

Gli Agenti del Servizio Polizia Locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono:

- vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze dei Comuni associati e sulle aree decentrate del territorio civico;
- esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
- redigere, su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero nel quale andranno indicate l'attività svolta, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;
- accertare e contestare le contravvenzioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, facendo riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;

- prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia Locale;
- assumere un comportamento nei riguardi dell'utenza e dei colleghi conforme al codice deontologico professionale;
- depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al Responsabile;
- disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse del Comune;
- quali Agenti di Polizia Giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale;
- vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, Polizia Amministrativa e Annonaria, Polizia Ambientale ed Edilizia;
- impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
- non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge penale.

Art. 12

Qualità rivestite dal personale ed esclusività del Servizio Intercomunale

Il personale della Polizia Locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale del Servizio Associato e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

1. Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale;
2. Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57/2° comma del Codice di Procedura Penale, a condizione che sia in servizio;
3. Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57/3° comma del Codice di Procedura Penale e dell'art. 13 della Legge Regionale n. 4/2003, riferita al personale in servizio ed agli addetti al coordinamento, così come disposto dalla legge quadro;
4. Agente di Pubblica Sicurezza, con funzioni ausiliarie alle forze di Polizia, come precisamente sancito dall'art. 14 della Legge Regionale n. 4/2003. Detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge quadro a tutti gli addetti al servizio purché siano in possesso dei debiti requisiti previsti dall'art. 5/2° comma della precitata norma;
5. Agente di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12/1° comma lettera e) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 13 della Legge Regionale n. 4/2003;
6. Consulente attivo e costante dei cittadini e degli utenti della strada;
7. Referente leale e diligente della pubblica Amministrazione Locale cui appartiene.

Al personale della Polizia Locale si attribuiscono i simboli distintivi di grado di cui al Regolamento Regionale 14 marzo 2003, n. 3.

Art. 13
Protezione Civile ed Emergenze

In caso di pubblica calamità il personale preposto ai Servizi di Polizia Locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il Sindaco ed il Responsabile del Servizio, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente.

I Comuni, compatibilmente con gli stanziamenti all'uopo previsti nei rispettivi bilanci di previsione, assicurano la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico alla Polizia Locale nonché l'aggiornamento professionale del personale.

Inoltre, sarà possibile richiedere, nelle forme previste, il servizio SMART istituito dalla Regione Lombardia, per usufruire della sofisticata tecnologia del monitoraggio aereo.

Art. 14
Mezzi ed apparecchiature in dotazione

Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Servizio Intercomunale di P.L. sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dal Regolamento Regionale 8 agosto 2002, n. 8.

Ogni appartenente al Servizio Intercomunale di P.L. ha l'obbligo, se precisato nell'ordine di servizio, della guida dei mezzi assegnati al servizio stesso.

Per servizi particolari, specificatamente autorizzati dal Comando, potranno essere utilizzati mezzi non appartenenti all'Ente di appartenenza. All'uso di tali mezzi è estesa la copertura assicurativa prevista per la conduzione dei veicoli in dotazione.

Art. 15
Finalità generali dei servizi

Il Servizio Intercomunale di P.L. svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi delle Amministrazioni e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Servizio associato, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi descritta nel presente Titolo e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel Titolo successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dalle Amministrazioni per il perseguimento del pubblico benessere.

Art. 16
Tipologia dei servizi

Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3 sono istituiti servizi appiedati e automontati.

L'assegnazione del personale ai diversi servizi avviene con disposizione del Responsabile di Servizio, nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti ed in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

Art. 17
Servizi esterni

Il personale in servizio esterno, anche automontato, dovrà far uso degli strumenti di protezione personale a tutela degli infortuni di cui è in possesso.

Art. 18
Servizi di pronto intervento

I servizi di pronto intervento devono essere sempre garantiti.
Il personale comandato in pronto intervento deve sempre garantire l'operatività nell'ambito del proprio orario di servizio.

Art. 19
Obbligo d'intervento e di rapporto

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Servizio associato hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio. Qualora esso venga richiesto da altre Forze dell'Ordine l'intervento potrà essere assicurato previa intesa col Comando.

Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, il dipendente deve richiedere l'intervento del competente servizio.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Art. 20
Ordine di servizio

Il Responsabile di Servizio dispone gli ordini di servizio indicando orario, posto di lavoro e modalità di espletamento del servizio.

Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine ovvero essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero, in caso di necessità impartiti anche verbalmente.

Gli appartenenti al Servizio associato hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio nello sviluppo settimanale e di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Modifiche all'ordine di servizio di cui al primo comma possono essere introdotte solo dal Responsabile di Servizio.

Art. 21

Obbligo di permanenza in servizio

In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.

Il prolungamento del servizio è altresì obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Servizio associato del turno successivo, se previsto.

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dalle Amministrazioni interessate tutti gli appartenenti al Servizio possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.

Art. 22

Norme generali: Doveri

Gli appartenenti al Servizio Intercomunale di P.L. osservano le disposizioni del presente Regolamento e quelle previste dal Codice deontologico professionale allegato al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A).

Per quanto non disciplinato dalla suindicata normativa valgono le disposizioni contenute nel Regolamento organico del personale.

Fermi restando gli obblighi derivanti dall'articolo 2 del Codice di Procedura Penale per la qualifica di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Servizio Intercomunale di P.L. devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni di emergenza.

Art. 23

Orario e posto di servizio

Gli appartenenti al Servizio Intercomunale di P.L. devono normalmente presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.

Salvo casi di urgenza, ogni variazione rispetto a quanto stabilito nell'ordine di servizio deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile di Servizio.

Tutti gli appartenenti al Servizio Intercomunale di P.L. sono tenuti, per esigenze del servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.

Art. 24

Norme disciplinari

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Servizio Intercomunale di P.L. è regolata dal codice disciplinare dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Art. 25
Casi di assenza dal servizio

L'obbligo di comunicazione delle assenze viene adempiuto mediante comunicazione all'ufficio preposto per ogni singolo Comune appartenente alla convenzione.
Tale avviso deve pervenire, anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Art. 26
Servizi svolti con armi

Gli appartenenti al Servizio Intercomunale di P.L. in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza portano, senza licenza e con l'osservanza delle norme contenute nel decreto del Ministero degli Interni 4 marzo 1987 n. 145, l'arma in dotazione durante i servizi di: pattuglia automontata diurna e notturna, i servizi esterni di vigilanza, i servizi di vigilanza e protezione degli immobili comunali, tutti i servizi notturni, i servizi di scorta e di pronto intervento previo dispositivo del Responsabile o del Vice Responsabile. Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di polizia dello Stato, previsti dall'art. 2 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, salvo sia disposto diversamente dalla competente autorità.

Art. 27
Assegnazione dell'arma

L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa agli addetti del Servizio Intercomunale di P.L., in possesso della qualifica di Agente di Pubblica sicurezza, che svolgono i servizi indicati nell'art. 26 in via continuativa.
Per il restante personale del Servizio l'eventuale assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta, in relazione alle necessità e alla natura del servizio.
Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco.
I provvedimenti sono comunicati al Prefetto di Sondrio.
Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

Art. 28
Modalità di porto dell'arma

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna e il cane armato e con la sicura inserita.
E' consentito il porto dell'arma in modo non visibile, in servizio in abiti civili o fuori dal servizio, purché nell'ambito del territorio comunale e previo dispositivo del Responsabile (reperibilità notturna o altri servizi particolari inerenti attività di Polizia Giudiziaria).
Il Responsabile può autorizzare il porto dell'arma in modo non visibile anche quando il personale del Servizio indossa l'uniforme.
Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 29

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori dal territorio del Comune dagli addetti al Servizio Intercomunale di P.L., in possesso della qualifica di Agente di Pubblica sicurezza, sono svolti con l'arma in dotazione.

Il porto della stessa è consentito per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 30

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Comune, per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati con l'arma di ordinanza assegnata, previa comunicazione sia alla Prefettura competente per territorio che alla Prefettura di Sondrio.-

Art. 31

Prelevamento, versamento e uso dell'arma

L'arma è consegnata all'inizio del servizio e riconsegnata dall'interessato alla fine del servizio quando non è assegnata in via continuativa.

L'arma assegnata in via continuativa è prelevata presso il consegnatario, previa annotazione degli estremi nell'apposito registro e sulla tessera di riconoscimento.

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata al consegnatario allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Sindaco o dal Prefetto di Sondrio.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione al Comando Carabinieri presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata.

L'arma può essere usata nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.

Art. 32

Doveri dell'assegnatario

L'addetto al Servizio Intercomunale di P.L. al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:

- a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le relative munizioni sono assegnate;
- b) Fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S. al Comando dei Carabinieri;
- c) Custodire con cura l'arma nell'interesse della sicurezza propria e pubblica, curarne la manutenzione e la pulizia;
- d) Segnalare immediatamente al Responsabile del servizio ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- e) Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- f) Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- g) Fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parte di essa e delle munizioni, al comando Carabinieri;

h) Custodire debitamente l'arma presso il proprio domicilio o, in alternativa, in apposite casseforti personali installate nei locali Servizio.

A tal fine dovrà, in particolare:

- astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia tra estranei che tra colleghi;
- non puntare mai l'arma, nemmeno scarica, contro persone se non in caso di necessità di fare fuoco;
- caricare e scaricare l'arma in luogo di sicurezza;
- nell'abitazione riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori;
- evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli anche se chiusi a chiave;
- osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- ispirarsi costantemente a criteri di massima prudenza.

Art. 33

Addestramento al tiro

Gli addetti al Servizio Intercomunale di P.L. in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, anche in caso di servizio pregresso in un Corpo di Polizia dello Stato, e devono partecipare ogni anno ad un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno e di tiro operativo presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, al Tiro a Segno Nazionale, sezione di Tirano, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 maggio 1981 n. 286.

La disposizione di servizio ad effettuare le esercitazioni di tiro è comunicata dal Responsabile al Prefetto di Sondrio almeno sette giorni prima.

Il Prefetto può chiedere la sospensione dei tiri per motivi di ordine pubblico.

Art. 34

Rinvio al Regolamento generale per il personale ed a disposizioni generali

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica agli appartenenti al Servizio Intercomunale di P.L. la normativa contenuta nel Regolamento per il personale del Comune di appartenenza.

Il presente regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati, sono trasmessi al Ministero dell'Interno, per il tramite del Commissario di Governo, e al Prefetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'articolo 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

**ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE
“PIATEDA - CASTELLO DELL’ACQUA - FAEDO VALTELLINO”**

CODICE DEONTOLOGICO DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE.

Art. 1

Cura della persona e obbligo di indossare l'uniforme

L'appartenente alla Polizia Locale deve indossare l'uniforme con cura e decoro.

Avrà, inoltre, cura della sua persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione Comunale.

Quando è in uniforme l'appartenente al Servizio Intercomunale di P.L deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona .

E vietato variare la foggia dell'uniforme

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

E' fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado se non preventivamente autorizzato dal Comando

È escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Art. 2

Veicoli ed apparecchiature in dotazione

Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la Responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.

Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 3

Tessera e distintivi di servizio

Il personale del Servizio Intercomunale di P.L deve esibire la tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ente di appartenenza ad ogni richiesta di conferma di qualifica. Essa inoltre:

1. deve essere conservata con cura;
2. deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
3. deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio;

La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

Il personale della Polizia Locale è dotato dall'Ente di appartenenza della "placca" di servizio da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme nonché di un segnale distintivo di Polizia Stradale (paletta).

L'uso di tali dotazioni deve essere limitato ai servizi d'istituto. Ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.

Art. 4

Rapporti interni al Servizio associato

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Servizio associato vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Servizio Intercomunale di P.L sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

Art. 5

Norme generali di comportamento

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Servizio Intercomunale di P.L deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità e si deve dimostrare cordiale e disponibile con coloro che chiedono notizie, indicazioni ed assistenza; deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.

L'appartenente al Servizio Intercomunale di P.L deve fornire il proprio nome quando richiesto e, solo in casi eccezionali, il solo numero di matricola.

Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

È fatto divieto di fumare durante i servizi esterni esposti al pubblico nonché nei luoghi di lavoro, compresi i veicoli di servizio.

Art. 6

Saluto

Gli addetti alla Polizia Locale rivolgono il saluto ai cittadini, alle istituzioni, alle autorità che le rappresentano nonché ai superiori gerarchici.

Il saluto formale, che si effettua portando la mano destra tesa alla visiera, è obbligatorio:

- verso i cittadini durante l'attività di accertamento o controllo;
- verso le istituzioni e le autorità che le rappresentano

Verso i superiori gerarchici, il saluto formale è obbligatorio solo se in presenza di terzi.

Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

- per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
- per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
- per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, regionale o alla bandiera nazionale.